

COMUNE DI
BARENGO



PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. **8**

Trasmessa a

Il

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ESECUZIONE COATTIVA DELL'ORDINANZA N. 2 DEL 25/01/2013 DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI INERENTE LE OPERE DI TRASFORMAZIONE DEL SUOLO REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO IN LOCALITÀ "RINALDA" PRESSO LA PROPRIETÀ IDENTIFICATA IN MAPPA N.C.T. AL FOGLIO 7 PARTICELLE NUMERO 30, 39, 56, 57, 58, 59, 16, 31, 40.

L'anno **duemilaquattordici** addì **nove** del mese di **aprile** alle ore 21.30, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Maggeni Fabio	Sindaco
Boniperti Gaudenzio	Consigliere
Rabozzi Francesco	"
Boniperti Alberto	"
Zanari Eleonora	"
Fabian Monika Anna	"
Ramaioli Piergiovanni	"
Colombo Marco	"
Boca Barbara	"
Sogni Maurizio	"

TOTALI

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
10	--

Partecipa il Segretario Comunale Favino Dott. Giuseppe, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Signor Fabio Maggeni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra citato.

C.C. N° 8 del 09.04.2014

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ESECUZIONE COATTIVA DELL'ORDINANZA N. 2 DEL 25/01/2013 DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI INERENTE LE OPERE DI TRASFORMAZIONE DEL SUOLO REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO IN LOCALITÀ "RINALDA" PRESSO LA PROPRIETÀ IDENTIFICATA IN MAPPA N.C.T. AL FOGLIO 7 PARTICELLE NUMERO 30, 39, 56, 57, 58, 59, 16, 31, 40.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- Che in data 22/09/2010 è stata emessa l'Ordinanza di Sospensione Lavori n° 1, che si unisce in copia alla presente deliberazione, quale contestuale avvio di procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.P.R. 380/2011 e s.m.i.;
- Che in data 25/01/2013 è stata emessa l'Ordinanza n. 2 DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI inerente le opere di trasformazione del suolo realizzate in assenza di titolo abilitativo in località "Rinalda" presso la proprietà identificata in mappa N.C.T. al foglio 7 particelle numero 30, 39, 56, 57, 58, 59, 16, 31, 40, che si unisce in copia alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO

- Che avverso la succitata ordinanza è stato presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Piemonte da parte del Sig. Toscano Paolo rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Basile, nel quale il ricorrente chiede l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'Ordinanza n. 2 del 25/01/2013 prot. 391 avente ad oggetto la "demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi inerente le opere di trasformazione del suolo realizzate in assenza di titolo abilitativo in località Rinalda, il tutto come puntualmente descritto nel verbale di sopralluogo allegato agli atti;
- che il ricorso al TAR del Piemonte è stato notificato al Comune di Barengo in data 03.04.2013;
- che con Deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 13/04/2013 è stato deliberato:
"...omissis..."
 1. Di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune sia come parte resistente sia come parte attrice nel processo presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte in conseguenza del ricorso proposto dal Sig. Toscano Paolo rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Basile, nel quale il ricorrente chiede l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'Ordinanza n. 2 del 25/01/2013 prot. 391 avente ad oggetto la "demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi inerente le opere di trasformazione del suolo realizzate in assenza di titolo abilitativo in località Rinalda, il tutto come puntualmente descritto nel verbale di sopralluogo allegato agli atti;
 2. Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio mediante la difesa e rappresentanza del Prof. Avv. Alessandro Crosetti attribuendoli tutti i poteri di legge, eleggendo domicilio presso lo studio di questi in Torino Corso Principe Eugenio n. 9;
...omissis..."

VISTA la comunicazione del responsabile del servizio tecnico in data 28.03.2014 prot. 962 che si unisce in copia alla presente;

PRESO ATTO della rinuncia all'istanza di sospensiva da parte del ricorrente Sig. Toscano Paolo e dato atto che in conseguenza di ciò si genera una situazione in cui l'Ordinanza risulta di fatto efficace ma nel contempo essendo pendente presso il Tar Piemonte l'istanza di annullamento del provvedimento, qualora il Comune provvedesse ad eseguire l'Ordinanza coattivamente si genererebbe una potenziale situazione di rivalsa mediante istanza risarcitoria da parte del ricorrente nel caso in cui il Tar dovesse ritenere di accogliere il ricorso presentato;

RITENUTO

- che allo stato attuale, stante l'epoca di realizzazione degli abusi e l'entità degli stessi in quanto non riguardano aree pubbliche e non riguardano luoghi aperti alla fruizione pubblica, non via siano ragioni di pubblico interesse per impegnare il Comune nella esecuzione d'ufficio ma viceversa si ritiene che un adempimento coattivo dell'ordinanza nelle more dell'espressione definitiva del tar potrebbe esporre il comune ad una richiesta di risarcimento patrimoniale laddove lo stesso eseguisse forzosamente l'ordinanza e successivamente il tar ne disponesse l'annullamento;
- che altresì, al di là del necessario ripristino dello stato dei luoghi non sussistono al momento ragioni di interesse attuale e concreto alla demolizione ma sussiste l'interesse alla pronuncia del tar sulla legittimità dell'intervento repressivo stante che l'abuso edilizio è un illecito permanente che non si prescrive;

VERIFICATA la legittimità del presente atto ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

OSSERVATO la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell' art. 42 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

CON n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto espressi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) Di non autorizzare l'esecuzione coattiva dell'Ordinanza n. 2 del 25/01/2013 di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi inerente le opere di trasformazione del suolo realizzate in assenza di titolo abilitativo in località "Rinalda" presso la proprietà identificata in mappa N.C.T. al foglio 7 particelle numero 30, 39, 56, 57, 58, 59, 16, 31, 40, che si unisce in copia alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, stante le ragioni di pubblico interesse indicate in narrativa;
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda alla sospensione di ogni provvedimento di natura coattiva nei confronti degli obbligati in solido .

Comune di Barengo (NO)

Successivamente con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI BARENGO

Provincia di Novara
SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Via Vittorio Emanuele, 39 - 28015 - Barengo (NO) - Tel. 0321 99 71 34 fax 0321 99 73 75

Barengo, 28/03/2014

Prot. n. 962

Spett.le
CONSIGLIO COMUNALE
28015 - Barengo (NO)

e, p.c.

Spett.le
SEGRETARIO COMUNALE
28015 - Barengo (NO)

Spett.le
Prof. Avv. Alessandro CROSETTI
Via Principe Eugenio, 9
10122 - Torino
fax: 0115212574
a.crosetti@tin.it

**OGGETTO: Toscana Paolo / Comune di Barengo - Ricorso al T.A.R. Piemonte
ORDINANZA n. 2 del 25/01/2013 DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO
DELLO STATO DEI LUOGHI inerente le opere di trasformazione del suolo
realizzate in assenza di titolo abilitativo in località "Rinalda" presso la proprietà
identificata in mappa N.C.T. al foglio 7 particelle numero 30, 39, 56, 57, 58, 59,
16, 31, 40.**

In relazione al ricorso in oggetto indicato, richiamata la precedente comunicazione prot. 871 del 21.03.2014 inviata dallo scrivente al legale del Comune Prof. Avv. Crosetti, che qui si allega in copia unitamente alla risposta pervenuta dallo stesso legale in data 24.03.2014 prot. 877, per quanto di competenza nella qualità di responsabile del servizio tecnico comunale con la presente sono a comunicare che salvo motivi di pubblico interesse che codesto Consiglio Comunale riterrà di indicare, allo stato attuale si rende necessario procedere all'attuazione dell'Ordinanza in via coattiva stante la mancata esecuzione da parte dei trasgressori ed obbligati in solido, chiedendo pertanto espressa autorizzazione a poter disporre tale adempimento in nome e per conto del Comune di Barengo.

Al riguardo si segnala la presenza di significative criticità in quanto tale adempimento risulta un atto dovuto stante la rinuncia dell'istanza di sospensiva del provvedimento da parte del ricorrente, tale per cui il provvedimento emesso conserva l'efficacia e per tale ragione ne deriva l'obbligatorietà di esecuzione, nel contempo però, come bene qui indicato in allegato dal legale del Comune Prof. Avv. Alessandro Crosetti, essendo ancora giacente presso il Tar Piemonte l'istanza di annullamento del provvedimento, qualora il Comune provvedesse ad eseguire l'Ordinanza coattivamente si potrebbe generare una potenziale situazione

di rivalsa mediante istanza risarcitoria da parte del ricorrente nel caso in cui il Tar dovesse ritenere di accogliere il ricorso presentato.

Restando a disposizione per ogni informazione in merito, in attesa di Vs. cortese riscontro porgo distinti saluti



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Geom. Marco CHIERA)



COMUNE DI BARENGO

Provincia di Novara

SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Via Vittorio Emanuele, 39 – 28015 – Barengo (NO) - Tel. 0321 99 71 34 fax 0321 99 73 75

Barengo, 21/03/2014

Prot. n.871.....

Spett.le

Prof. Avv. Alessandro CROSETTI

Via Principe Eugenio, 9

10122 – Torino

fax: 0115212574

a.crosetti@tin.it

e. p.c.

Spett.le

GIUNTA COMUNALE

28015 – Barengo (NO)

Spett.le

SEGRETARIO COMUNALE

28015 – Barengo (NO)

OGGETTO: **Toscano Paolo / Comune di Barengo - Ricorso al T.A.R. Piemonte**
ORDINANZA n. 2 del 25/01/2013 DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO
DELLO STATO DEI LUOGHI inerente le opere di trasformazione del suolo
realizzate in assenza di titolo abilitativo in località "Rinalda" presso la proprietà
identificata in mappa N.C.T. al foglio 7 particelle numero 30, 39, 56, 57, 58, 59,
16, 31, 40.

In relazione al ricorso in oggetto indicato,

- preso atto delle rinuncia all'istanza di sospensiva del provvedimento da parte del ricorrente;
- visti i tanti e contrastanti pronunciamenti giurisprudenziali in merito agli adempimenti posti in capo al Comune nelle more della definizione del ricorso al Tar, posto altresì il lungo lasso temporale che caratterizza l'abuso edilizio oggetto di impugnativa;

al fine di consentire alla scrivente amministrazione di operare correttamente, si richiede quali adempimenti sia opportuno adottare nelle more del giudizio del Tar e più precisamente se, viste le circostanze che caratterizzano il ricorso, se sia corretto portare all'Ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale una proposta di deliberazione finalizzata ad indicare se sia di interesse pubblico procedere o meno con la demolizione prima del giudizio del Tar, ciò al fine di non incorrere in controversie di natura risarcitoria qualora il Tar respingesse l'Ordinanza del Comune.

Restando a disposizione per ogni informazione in merito, in attesa di Suo cortese riscontro porgo distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Geom. Marco CHIERA)

Cinzia Cavallini

Da: Avvocato Crosetti Alessandro [a.crosetti@tin.it]
Inviato: lunedì 24 marzo 2014 11.49
A: Comune di Barengo
Oggetto: Re: Causa Toscano Paolo / Comune di Barengo

Gent. Geom. Chiera, effettivamente il punto debole dell'ordinanza n. 2 del 2013 impugnata dal Sig. Toscano è il lungo lasso di tempo che è intercorso dalla realizzazione dei manufatti all'emissione del provvedimento repressivo. Come Lei sa la giurisprudenza amministrativa è talora altalenante ma è prevalentemente orientata ad ammettere un provvedimento demolitorio purchè l'amministrazione MOTIVI e GIUSTIFICHI l'INTERESSE ATTUALE E CONCRETO alla riduzione in pristino e non semplicemente al mero ripristino formale della legalità.

Credo dunque che sia oltremodo opportuno che il Comune si esprima con atto formale sulla attualità e concretezza dell'interesse pubblico alla demolizione dei manufatti in questione onde non incorrere in eventuali sanzioni risarcitorie da parte del TAR per la mancanza di tale specifico requisito.

Ove invece il ricorrente procedesse ad ottemperare spontaneamente tramite la riduzione in pristino, verrebbe a cessare automaticamente la materia del contendere ed allora si potrebbe fare istanza al TAR perchè dichiari con sentenza l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a spese compensate. Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

Mi è gradita l'occasione per porgere ogni migliore saluto.

Prof. Avv. Alessandro Crosetti

----- Original Message -----

From: Comune di Barengo

To: a.crosetti@tin.it

Sent: Saturday, March 22, 2014 8:37 AM

Subject: Causa Toscano Paolo / Comune di Barengo

Allegata alla presente si trasmette la nota prot. 871 del 21.03.2014 relativa all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Chiera Geom. Marco

Comune di BARENGO (NO) - Ufficio Segreteria

Via Vittorio Emanuele n.39 - 28010 BARENGO (NO) - Italy

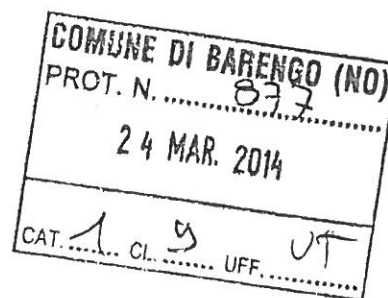
Tel. (+39)0321.997134 - Fax (+39)0321.997375

Codice Fiscale: 80000370033 - Partita IVA: 00345550032

EMail: segreteria@comune.barengo.no.it

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): barengo@postemailcertificata.it

Web: http://www.comune.barengo.no.it



VERIFICA di LEGITTIMITA'

(Art. 97, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole in merito alla legittimità della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2014 ai sensi del 2° comma dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 09.04.2014

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Tecnico in merito alla regolarità tecnica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2014 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, esprime il seguente parere:

- *Richiamati i contenuti della comunicazione prot 962 del 28.03.2014, preso atto delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale per quanto di competenza dello scrivente si esprime parere favorevole.*

Li, 09.04.2014

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Chiera Geom. Marco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile di Ragioneria esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione del Consiglio Comunale n. del ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li,

Responsabile Ufficio Ragioneria



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
f.to Fabio Maggeni

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

(1)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 124)

N. 126 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno 24-4-2014 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 24-4-2014

Il Segretario comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

☐ è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile il **09.04.2014** ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del d. lgs. 267/200

Il Segretario comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 24-4-2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Favino Dott. Giuseppe

(1) Per la copia scrivere firmato.